

Jus plantandi ("diritto a piantare")

(Dal Quaderno del Centro didattico cantonale "Il castagno nel cantone Ticino")

Il diritto di piantare, cioè il *Jus plantandi*, era il diritto che aveva un privato di essere proprietario di alberi piantati da lui o dai suoi antenati sul terreno patriziale, e si trattava di solito di castagni fruttiferi.

"Questi rapporti misti di proprietà le cui origini sono secolari si sono mantenuti nel C.T. fino ai nostri giorni (1919)."

Questo tipo di diritto venne abrogato con un decreto del 1866, però molti alberi vennero ancora piantati dai privati. Il Codice civile svizzero, entrato in vigore nel 1912, limitava i diritti del *Jus plantandi*, ammettendo che il proprietario poteva usufruire della pianta fintantoché questa non era tagliata o cadeva da sola.

"Alcuni patriziati accordano ancora, a privati, il permesso di piantare albero (*Jus plantandi*) in territorio patriziale.

I giuristi hanno discusso circa l'ammissibilità, in base a quanto prescrive il C.C.S., di tale uso. Può darsi abbiano delle ragioni coloro, tra i giuristi, che escludono l'ammissibilità delle concessioni. Praticamente però si deve riconoscere che una volta escluso il diritto, si avrebbe il progressivo denudamento di molti terreni e anche un non augurabile regresso nell'ordine economico." L'ingegnere G. Beda, aggiunto presso l'Ispettorato forestale cantonale, svolgeva un'inchiesta nel 1957 per accertare la superficie occupata dal castagneto in ogni comune, distinta in proprietà pubblica e privata. Dalla sua statistica risultò che un terzo abbondante della zona pedemontana castanile ticinese è di proprietà pubblica (generalmente patriziale), mentre i due terzi sono di proprietà privata.

Gli ingegneri C. Grandi e A. Antonietti circa il *Jus plantandi*:

"Si tratta di un diritto preesistente all'introduzione del C.C.S. e come tale non si può più esercitare né iscrivere a Registro fondiario definitivo. La sua regolamentazione è affidata al diritto cantonale che rimanda però semplicemente alla consuetudine. La tendenza attuale è di sopprimere il *ius plantandi* trattandosi effettivamente di diritto ormai anacronistico, e diversi Patriziati contemplano nei loro regolamenti il riscatto della serviù al momento del taglio delle piante. Nell'ambito dei progetti di risanamento si prevede appunto il riscatto delle piante al valore di stima in piedi, oppure il taglio delle stesse da parte degli aventi diritto. Una disposizione del decreto legislativo cantonale permette poi il taglio forzato delle piante in caso di opposizione ingiustificata da parte degli interessati."